I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 198/90 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 475/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse, immessi in consumo in Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 94 dell'atto di adesione prevede un regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna;

considerando che il volume delle importazioni spagnole di grassi e oli di origine animale non assoggettati al regime di controllo sono aumentate in misura tale da mettere a repentaglio l'equilibrio globale del settore e la realizzazione degli obiettivi previsti per il periodo di « standstill »; che occorre ripristinare condizioni eque di concorrenza tra i diversi oli e grassi vegetali ed animali;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1930/88 (2), dispone che sia redatto un bilancio preventivo di approvvigionamento del mercato spagnolo; che l'articolo 14 dello stesso regolamento prevede la concessione di un aiuto compensativo per i semi di colza e di ravizzone e per i semi di girasole utilizzati per la produzione di olio destinato all'esportazione, nei limiti di un quantitativo non eccedente il saldo positivo eventualmente emerso al momento dell'elaborazione del bilancio preventivo di approvvigionamento; che è opportuno permettere all'industria della margarina e della maionese di disporre di olio di girasole al prezzo del mercato mondiale sempre nei limiti di un quantitativo non eccedente il saldo positivo eventualmente emerso al momento dell'elaborazione del bilancio preventivo di approvvigionamento;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di ampliare l'elenco delle industrie alimentari che possono approvvigionarsi di olio di girasole al prezzo del mercato mondiale, sempreché ciò non porti a perturbazioni nell'utilizzazione di altri oli vegetali, in particolare dell'olio d'oliva;

considerando che occorre adattare il testo del regolamento (CEE) n. 475/86 alla nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 475/86 è modificato nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

Il regime di controllo riguarda i prodotti seguenti:

	Codice NC	Designazione delle merci
a)	1202 10 90	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse da quelle destinate alla semina
	1202 20 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate anche frantumate, diverse da quelle destinate alla semina
	1203 00 00	Copra
	1204 00 90	Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1205 00 90	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1206 00 90	Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1207 10 90	Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1207 20 90	Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 3.

	Codice NC	Designazione delle merci
	1207 30 90	Semi di ricino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1207 40 90	Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1207 50 90	Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1207 60 90	Semi di cartamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1207 91 90	Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1207 92 90	Semi di karité, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1207 99 91	Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
	1207 99 99	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
b)	1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa
	1504	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
	1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
	1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
	1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
	1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni anche raffinati, ma non modificati chimicamente
	1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
	1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni anche raffinati, ma non modificati chimicamente
	ex 1515	Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba : 1515 60) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
	ex 1516	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti "opalwax" : 1516 20 10)
	ex 1517	Margarina ; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10, 1517 90 10 e 1517 90 93
	1518 00 31 1518 00 39	Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana »

2) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 14*

1. Qualora per l'olio di girasole, di colza e di ravizzone, dal bilancio elaborato a norma dell'articolo 4 risulti un saldo positivo, e nei limiti di un quantitativo non superiore a tale saldo, i semi di girasole, di colza e di ravizzone raccolti in Spagna beneficiano di un aiuto compensativo qualora siano utilizzati per la produzione di olio destinato :

— all'esportazione,

— alla fabbricazione dei prodotti di cui ai codici NC 1516, 1517 e 2103 90 90.

Può essere decisa, secondo la procedura di cui all'articolo 16, la concessione dell'aiuto compensativo a favore dell'olio di girasole utilizzato da altre industrie alimentari, sempreché ciò non sconvolga l'utilizzazione di altri oli vegetali e in particolare dell'olio di oliva.

2. L'aiuto compensativo di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il prezzo dei semi spagnoli ed il prezzo mondiale, diminuita dell'incidenza dei dazi doganali riscossi all'importazione in Spagna sul quantitativo di panelli corrispondenti all'utilizzazione dei semi in questione. L'importo di questo aiuto è fissato periodicamente dalla Commissione. Le esportazioni effettuate nel quadro del presente articolo non possono beneficiare delle disposizioni dell'articolo 9. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY